

STATUTO BEGET APS

Art. 1 Costituzione

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "BeGet – APS" con sede in Roma.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Oggetto e finalità

BeGet APS nasce priva di scopo di lucro, orientamenti religiosi e politici, con l'intento di utilizzare il digitale e la tecnologia come sostegno all'innovazione sociale, favorendo l'integrazione, la valorizzazione delle diversità e la creazione di valore condiviso.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in favore dei propri associati, avvalendosi di prestazioni rese da parte di persone fisiche e giuridiche sia su base volontaria, sia su specifico mandato, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- educazione, ricerca, istruzione e formazione professionale di ogni livello e grado, anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, in linea con gli ideali dell'associazione;
- organizzazione e gestione di eventi ed attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della comunicazione digitale;
- supporto/tutoring ad attività di singoli, enti ed organizzazioni su temi inerenti agli scopi associativi;
- lo svolgimento di azioni divulgative, di informazione e sensibilizzazione verso la pubblica opinione, la politica, la società, le pubbliche amministrazioni sui temi di interesse dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Art. 3 Associati

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che abbiano fatto domanda di adesione in base a quanto previsto dal regolamento, impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, primo fra tutti il diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti, non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo né in caso di scioglimento né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non sono ammessi soci temporanei.

L'ammissione è deliberata con maggioranza dei $\frac{2}{3}$ del consiglio direttivo su proposta motivata del Presidente.

La qualifica può essere persa in caso di dimissione volontaria secondo le norme stabilite dal regolamento, mancato pagamento della quota associativa o comportamento contrastante con gli scopi associativi o contrari a statuto o regolamento.

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 4 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente; e) il Tesoriere;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 5 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto al voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, con un limite max di due deleghe per associato.

L'assemblea può essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione, scritta o tramite canali digitali, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente supportato da un Segretario nominato all'inizio dell'assemblea.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare; deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti, nelle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria invece, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti. Nei conteggi non vengono considerati gli astenuti.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea degli Associati, è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli Associati, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere (quest'ultimo può essere sia interno che esterno al Consiglio); ogni persona può avere un massimo di due incarichi simultaneamente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare modifiche dello Statuto, si occupa della stesura del Regolamento Associativo, stabilisce la misura della quota associativa annuale e le modalità di raccolta, definisce i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, contabile e amministrativa dell'Associazione e decide in merito alle questioni riservate agli altri organi.

Al Consiglio Direttivo spetta deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in autonomia o può essere convocato dal Presidente con le stesse modalità dell'Assemblea ogni qualvolta sia necessario. Le riunioni sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri, sono presiedute dal Presidente con il supporto di uno dei consiglieri che assolve l'incarico di Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente, dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo ogni 5 anni e a lui compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adempie ad ogni funzione a lui delegata dal Consiglio o dall'Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista dallo statuto, in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Art. 9 Il Vicepresidente ed il Tesoriere

Il Vicepresidente ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite, la cura delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili, predisporre il bilancio dell'Associazione, la redazione del libro dei soci.

Art. 10 Patrimonio sociale e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che possono pervenire anche da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle quote e dai contributi degli associati, da erogazioni liberali, da eredità, donazioni e legati; da contributi da parte di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali; da entrate derivanti da prestazioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da entrate derivanti da raccolte fondi come finalizzate al finanziamento di specifiche attività.

Sono patrimonio esclusivo dell'Associazione i simboli, il nome e il logo originale ed ogni altro segno distintivo o marchio utilizzato nelle attività di promozione, pubblicazione, divulgazione dell'Associazione anche a carattere

scientifico, sia quelli depositati e registrati che quelli semplicemente usati anche occasionalmente.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal tesoriere. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Art. 11 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, nell'eventualità di passivo, esigendone il ripiano da tutti i soci non onorari in parti uguali.

Art. 12 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e dalla normativa nazionale vigente.